REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/914 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in combinato disposto con l'articolo 1 del protocollo n. 21 di tale accordo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([2]) è stato modificato a più riprese. Essendo ora necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 802/2004.

(2) Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta. D'altro canto, l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notifica.

(3) Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per decidere in merito alla concentrazione notificata.

(4) Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, con una richiesta motivata presentata prima della notifica, che una concentrazione conforme alle condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, a seconda dei casi. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati dispongano di informazioni sufficienti per poter valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(5) Per semplificare e per accelerare l'esame delle notifiche, delle richieste motivate e delle informazioni concernenti gli impegni, è opportuno utilizzare formulari standardizzati. Tali formulari sono riportati negli allegati del presente regolamento. Il formato degli allegati del presente regolamento può variare e i formulari corrispondenti possono essere sostituiti da formulari in formato elettronico che soddisfino in medesimi obblighi di informazione.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
([2]) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(6) Poiché dalla notifica decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.

(7) Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire le modalità di calcolo dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 139/2004. Si dovrebbe in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, così come le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.

(8) Le disposizioni relative ai procedimenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati di essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.

(9) È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate dalla concentrazione proposta, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta prima della notifica. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere stretti contatti con tali parti dopo la notifica nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame del caso.

(10) Conformemente al principio del diritto di difesa, le parti notificanti dovrebbero avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni. Le altre parti interessate dalla concentrazione proposta dovrebbero anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere osservazioni.

(11) Si dovrebbe concedere anche ai terzi che dimostrino di avere un sufficiente interesse la possibilità di esprimere osservazioni, qualora ne facciano richiesta scritta.

(12) Tutti coloro che hanno diritto di essere sentiti dovrebbero, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione. In caso di urgenza la Commissione dovrebbe tuttavia essere in grado di procedere immediatamente all'audizione delle parti notificanti, delle altre parti interessate o di terzi.

(13) Occorre stabilire norme relative ai diritti dei soggetti che devono essere sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere.

(14) Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe poter chiedere alle imprese che presentano documenti o dichiarazioni di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate.

(15) Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti dalle parti notificanti al fine di rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, con i terzi e con le autorità degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, dovrebbero essere stabiliti la procedura e i termini per la presentazione di siffatti impegni.

(16) La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, attraverso mezzi digitali, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'impatto ambientale di tali trasmissioni. Ciò si applica in particolare alle notifiche, alle richieste motivate, ai commenti in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti delle parti notificanti, così come agli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al controllo delle concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO II

NOTIFICHE E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Soggetti legittimati a effettuare la notifica

1. Le notifiche sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Quando la notifica è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 3

Presentazione delle notifiche

1. Le notifiche sono effettuate utilizzando il formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notifiche possono essere effettuate utilizzando un formulario CO semplificato di cui allo stesso allegato. In caso di notifica congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. I formulari di cui al paragrafo 1 e tutti i documenti giustificativi pertinenti sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le notifiche sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è anche la lingua del procedimento, così come di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

4. Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notifiche non è una lingua ufficiale dell'Unione, le parti notificanti presentano la documentazione unitamente alla traduzione in una lingua ufficiale dell'Unione. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dall'Unione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Articolo 4

Informazioni e documenti da comunicare

1. Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Data di efficacia delle notifiche

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le notifiche prendono effetto alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notifica sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. In tal caso la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.

3. Alla Commissione sono comunicate senza ritardo le modifiche sostanziali dei fatti oggetto della notifica emerse in seguito alla stessa e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza o le nuove informazioni emerse in seguito alla notifica e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere notificate se fossero state conosciute dalle parti al momento della notifica. Qualora tali modifiche sostanziali o nuove informazioni siano tali da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare che la notifica prende effetto alla data in cui riceve le informazioni pertinenti. In tal caso la Commissione ne dà comunicazione per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.

4. Ai fini del presente articolo le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.

5. La Commissione, quando pubblica l'avvenuta notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data alla quale l'ha ricevuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data alla quale prende effetto la notifica sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Articolo 6

Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni

1. Le richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

2. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO III

TERMINI

Articolo 7

Decorrenza dei termini

I termini decorrono dal giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, successivo all'evento indicato nella pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 8

Scadenza dei termini

1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

2. Un termine fissato dalla Commissione in termini di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 9

Sospensione dei termini

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

b) le informazioni richieste dalla Commissione a terzi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;

c) una delle parti notificanti o qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi a un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso di una tale ispezione di cooperare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento;

d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notifica o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, a causa di circostanze imputabili a una delle imprese interessate dalla concentrazione.

3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella semplice domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere a un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

d) nei casi di cui al paragrafo 2, per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie.

4. La sospensione della decorrenza del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo scadere del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

5. La Commissione tratta, entro un termine ragionevole, tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione ordinata non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 3, lettere a), b) e d).

Articolo 10

Rispetto dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini.

2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini.

3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESSERE SENTITI E AUDIZIONI

Articolo 11

Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione;

c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare:

 i) membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

 ii) associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 12

Decisioni sulla sospensione della concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. La Commissione, qualora a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano trasmesso osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti notificanti e le altre parti interessate non trasmettono osservazioni per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 13

Decisioni nel merito

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2. La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti in una comunicazione delle obiezioni. Dopo l'emissione della comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una o più comunicazioni supplementari alle parti notificanti qualora desideri sollevare nuove obiezioni o modificare la natura intrinseca di quelle precedentemente sollevate.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate in merito alle obiezioni di cui al primo comma e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Nelle loro osservazioni scritte, le parti cui sono state rivolte le obiezioni o che ne sono state informate possono esporre tutti i fatti pertinenti di cui sono a conoscenza e allegano tutti i documenti pertinenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4. In seguito all'emissione di una comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, informandole di fatti o prove supplementari o nuovi che la Commissione intende utilizzare per corroborare le obiezioni già sollevate.

Nell'inviare una lettera di esposizione dei fatti, la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

5. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti nei confronti delle quali intende emettere una decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

Si applicano per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 14

Audizioni

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle parti notificanti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti un'audizione. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

Articolo 15

Svolgimento delle audizioni

1. Le audizioni sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi all'audizione alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono di persona o nella persona di rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7. Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione.

8. Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per permettere l'efficiente organizzazione dell'audizione.

9. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta, il verbale dell'audizione viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 16

Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono di essere sentiti e impartisce loro un termine per la presentazione delle osservazioni.

2. Qualora sia stata emessa una comunicazione delle obiezioni o una comunicazione delle obiezioni supplementare, la Commissione può inviare a terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell'oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati. A tal fine, le parti notificanti individuano tutte le informazioni che ritengono riservate nelle obiezioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La Commissione fornisce la versione non riservata delle obiezioni ai terzi affinché sia utilizzata solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. I terzi accettano tale restrizione prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni.

Qualora non sia stata emessa alcuna comunicazione delle obiezioni, la Commissione non è tenuta a fornire ai terzi di cui al paragrafo 1 altre informazioni oltre a quelle concernenti la natura e l'oggetto del procedimento.

3. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine stabilito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare a un'audizione. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altri casi.

4. La Commissione può invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, compreso nell'ambito di un'audizione.

CAPO V

ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 17

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti alle quali invia una comunicazione delle obiezioni, al fine di consentire loro di esercitare i diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti.

2. La Commissione, su richiesta, concede l'accesso al fascicolo anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.

3. Il diritto di accesso al fascicolo non si applica a:

a) informazioni riservate;

b) documenti interni della Commissione;

c) documenti interni delle autorità competenti degli Stati membri;

d) corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri;

e) corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri; e

f) corrispondenza tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza.

4. I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni o i documenti non sono comunicati o resi accessibili dalla Commissione nella misura in cui:

a) contengano segreti aziendali o informazioni riservate di altro genere; e

b) la loro divulgazione non sia considerata necessaria ai fini del procedimento.

2. Le persone, imprese o associazioni di imprese che trasmettano le proprie osservazioni o posizioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento, forniscono informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunicano successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 o 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.

CAPO VI

IMPEGNI PROPOSTI DALLE IMPRESE INTERESSATE

Articolo 19

Termini per la presentazione di impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

2. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare di prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se accettare di prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Articolo 20

Modalità di presentazione degli impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le informazioni richieste dal formulario MC di cui all'allegato IV del presente regolamento conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

L'articolo 4 si applica per analogia al formulario MC che accompagna gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.

4. Gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono firmati dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte interessata alla quale gli impegni impongono obblighi.

5. Una versione non riservata degli impegni è pubblicata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione senza indugio dopo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. A tal fine, le parti notificanti forniscono alla Commissione una versione non riservata degli impegni entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 21

Fiduciari

1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti o di attuare gli impegni stessi. I fiduciari possono essere nominati dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolgono i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

2. La decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 può essere subordinata dalla Commissione a condizioni od obblighi relativi ai fiduciari di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Trasmissione e firma di documenti

1. La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione avviene tramite mezzi digitali, fatto salvo il caso in cui la Commissione consenta in via eccezionale che possano essere utilizzati altri mezzi descritti ai paragrafi 6 e 7.

2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati tramite mezzi digitali deve essere apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ("regolamento eIDAS") ([3]) e alle sue future modifiche.

3. Le specifiche tecniche dettagliate relative ai mezzi di trasmissione e di firma sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sono rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

4. Ad eccezione dei formulari inclusi negli allegati I, II e III, tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.

([3]) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti dei documenti:

a) sono inservibili o inutilizzabili (corrotti);

b) contengono virus, malware o altre minacce;

c) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

In tali casi la Commissione informa senza indugio il mittente.

6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

Articolo 23

Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'urgenza del caso e del tempo di cui le parti notificanti, le altre parti interessate o terzi necessitano per la formulazione delle loro osservazioni o posizioni. La Commissione tiene altresì conto dei giorni festivi nel paese in cui si trovano le parti notificanti, le altre parti interessate o i terzi.

2. I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Articolo 24

Giorni lavorativi

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 25

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 802/2004 è abrogato con effetto dal 1° settembre 2023.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 e notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

FORMULARIO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO CO)

INTRODUZIONE

A. **Scopo del formulario CO**

(1) Il presente formulario CO specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a trasmettere per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o di altre concentrazioni. Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») ([2]), al quale è allegato il presente formulario CO. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([3]) («accordo SEE»).

B. **Contatti prima della notifica e richieste di dispensa**

1. **Tipi di informazioni richieste dal formulario CO**

(2) Il formulario CO richiede le seguenti informazioni:

(a) informazioni di base in linea di principio necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 10);

(b) informazioni sui miglioramenti dell'efficienza (sezione 11);

(c) informazioni da trasmettere nei casi concernenti imprese comuni (sezione 12).

(3) Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono in linea di principio essere fornite in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. La sezione 11 richiede informazioni sui miglioramenti dell'efficienza generati dall'operazione notificata che le parti notificanti possono presentare se desiderano che la Commissione esamini sin dall'inizio eventuali argomentazioni in tal senso. La sezione 12 va fornita in tutti i casi concernenti imprese comuni; in questi casi tali informazioni costituiscono un requisito ai fini di una notifica completa.

2. **Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre**

(4) In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni richieste dal presente formulario CO, (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

([1]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([2]) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

([3]) Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponibili all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), così come il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

3. **Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione**

(5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario CO determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

(6) Sebbene necessario per l'esame di determinati casi da parte della Commissione, in altri casi l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione si applicherebbe in particolare alle informazioni di cui alle sezioni 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 e 5.6 e alla sezione 10 del presente formulario CO.

(7) In tali circostanze le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

4. **Contatti prima della notifica e richieste di dispensa**

(8) Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni prima della notifica in tutti i casi normali, sulla base di un progetto di formulario CO. La possibilità di avviare contatti prima della notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare la procedura formale di esame della concentrazione. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario CO e, nella maggioranza dei casi, riducono in misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

(9) Nel quadro dei contatti prima della notifica, le parti notificanti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti notificanti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;

(b) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.

(10) Le richieste di dispensa devono essere formulare nel progetto di formulario CO stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») tratterà le richieste di dispensa nel contesto dell'esame del progetto di formulario CO e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta.

(11) Per dissipare eventuali dubbi, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario CO possano essere omesse da una notifica effettuata mediante tale formulario non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(12) Le parti notificanti sono invitate a consultare le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione delle notifiche.

C. **Obbligo di una notifica corretta e completa**

(13) Come illustrato nella sezione B.1., le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono, in linea di principio, essere fornite in tutti i casi normali ([4]) e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del presente formulario CO e devono essere corrette e complete.

(14) Si fa presente in particolare quanto segue:

(a) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione, i termini relativi alla notifica stabiliti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;

(b) la parte o le parti notificanti sono invitate a verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, e in particolare gli indirizzi e-mail, siano esatti, pertinenti e aggiornati;

(c) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella notifica saranno considerate informazioni incomplete;

(d) i dati di contatto richiesti devono essere forniti nel formato stabilito dalla DG Concorrenza nel suo sito internet ([5]). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, bisogna garantire che gli indirizzi e-mail trasmessi siano personalizzati e attribuiti a persone di contatto specifiche e che non rimandino a caselle postali generali dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta;

(e) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) di detto regolamento, la Commissione può revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione.

D. **Modalità di notifica**

(15) Le informazioni richieste nel presente formulario CO devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone l. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 13 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

(16) Il formulario CO deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti. La procura corrispondente va allegata al formulario CO ([6]). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(17) Nella compilazione delle sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, per maggior chiarezza, è opportuno presentare le informazioni seguendo l'ordine numerico oppure raggruppandole per singolo mercato interessato (o gruppo di mercati interessati).

(18) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali, e in particolare quelle relative alle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario CO. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

([4]) E nella sezione 12 nei casi concernenti imprese comuni.
([5]) Cfr. https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_it.
([6]) Cfr. modello di procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(19) I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).

(20) I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In quest'ultimo caso, la parte che effettua la notifica è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

E. **Riservatezza e dati personali**

(21) L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni così come le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE ([7]) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

(22) Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a trasmettere, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(23) Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

(24) I dati personali trasmessi per mezzo del formulario CO saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([8]).

F. **Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario CO**

(25) Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

(a) «parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b) «mercato rilevante del prodotto»: un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi oppure entrambi considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);

([7]) Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

([8]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

(c) «mercato geografico rilevante»: il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo;

(d) «sovrapposizioni orizzontali»: una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo ([9])) ([10]);

(e) «relazione non orizzontale»: una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;

(f) «relazione verticale»: una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo) ([11]);

(g) «mercati interessati»: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, così come i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 della comunicazione sulla procedura semplificata ([12]) e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(26) I dati di carattere finanziario richiesti alla sezione 4 devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

G. **Descrizione dei dati economici quantitativi raccolti dalle imprese interessate**

(27) Perché il formulario CO sia considerato completo devono essere fornite tutte le informazioni richieste nelle sezioni 5.5 e 5.6.

(28) Per ulteriori orientamenti, le parti della concentrazione possono fare riferimento alle «Buone prassi in materia di presentazione di elementi di prova di natura economica e di raccolta di dati nei casi riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazione», pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate.

H. **Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza**

(29) La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate.

([9]) I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.

([10]) Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

([11]) Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

([12]) Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).

(30) Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare «rinunce di riservatezza» per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di un'operazione di concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.

SEZIONE 1

DESCRIZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati ([13])) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.2. Trasmettere una sintesi non riservata (massimo 500 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1., che comprenda: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad es. mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto, ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l'operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

Esempio (cancellare ai fini della notifica)

La notifica riguarda le imprese seguenti:

[denominazione sociale completa dell'impresa A] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa A], [paese di origine dell'impresa A]), controllata da [Impresa X]

[denominazione sociale completa dell'impresa B] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa B], [paese di origine dell'impresa B]), controllata da [Impresa Y]

[Impresa A] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo (della totalità/di parte) di [Impresa B] OPPURE

[Impresa A] procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con [Impresa B] OPPURE

[Impresa A] e [Impresa B] acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di [Impresa C].

La concentrazione è effettuata mediante [modalità di attuazione della concentrazione, ad esempio modalità di acquisto di quote/attivi, ecc.].

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

a. *[Impresa A]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio sostanze chimiche diversificate con attività primarie nelle scienze agricole, nelle materie plastiche e nei prodotti chimici ad alte prestazioni, negli idrocarburi e nei prodotti e nei servizi energetici];*

b. *[Impresa B]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio innovazione e tecnologia basata sul silicone con attività primarie nello sviluppo e nella produzione di polimeri e altri materiali basati sulla chimica del silicone].*

([13]) Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI SULLE PARTI

2.1. Informazioni sulle parti della concentrazione ([14])

Per ciascun partecipante alla concentrazione indicare:

2.1.1. denominazione sociale dell'impresa;

2.1.2. se l'impresa è parte notificante o meno;

2.1.3. nominativo, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata deve essere ritenuta persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

2.1.4. se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:

2.1.4.1. nominativo, indirizzo, telefono e e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e

2.1.4.2. procura originaria (della parte o delle parti notificanti).

2.2. Natura dell'attività delle parti

Per ciascuno delle parti della concentrazione, fornire una descrizione della natura dell'attività dell'impresa.

SEZIONE 3

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA CONCENTRAZIONE, SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E SUL CONTROLLO ([15])

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

3.1. Descrivere la natura dell'operazione di concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ([16]):

3.1.1. identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle parti della concentrazione; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna di tali parti prima del completamento dell'operazione di concentrazione;

3.1.2. precisare se la concentrazione proposta è:

a) una fusione totale;

b) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;

c) un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;

d) se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo ([17]);

([14]) Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta d'acquisto ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

([15]) Cfr. l'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

([16]) Cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 («comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale»).

([17]) Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale.

3.1.3. spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

3.1.4. con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

a) la conclusione di un accordo;

b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

c) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica, o dell'intenzione di lanciarla;

d) la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

3.1.5. indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

3.1.6. descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna delle parti della concentrazione dopo il completamento dell'operazione di concentrazione.

3.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

3.3. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).

3.4. Descrivere eventuali aiuti finanziari o d'altro genere concessi dalle autorità pubbliche a una qualsiasi delle parti della concentrazione e, se del caso, la natura e l'importo di tali aiuti. In questo contesto:

3.4.1. indicare se una delle parti della concentrazione è stata beneficiaria di un aiuto che è o è stato oggetto di un procedimento dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

3.4.2. indicare se Lei ha presentato o intende presentare una notifica a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

3.5. Fornire un elenco di tutte le giurisdizioni al di fuori del SEE nelle quali la concentrazione è stata o sarà notificata (prima o dopo il completamento della concentrazione) e/o è oggetto di indagine ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni. Per ciascuna giurisdizione, indicare la data (effettiva o prevista) della notifica e, se del caso, indicare la fase dell'indagine.

3.6. Per le parti della concentrazione, fornire un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione e in cui le imprese (o le persone) del gruppo detengono, a titolo individuale o collettivo, il 10 % o più dei diritti di voto, del capitale azionario emesso o di altri titoli; specificare il detentore e la percentuale detenuta.

3.7. Descrivere se uno o più concorrenti delle parti detengono una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una qualsiasi delle parti della concentrazione. Indicare la percentuale e i diritti connessi alla partecipazione. Fornire un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione effettuate nei tre anni precedenti da parte dei gruppi indicati al punto 2.1.

SEZIONE 4

FATTURATO

Per ognuna delle parti della concentrazione, trasmettere i seguenti dati per l'ultimo esercizio ([18]):

4.1. fatturato mondiale;

([18]) In merito al calcolo del fatturato cfr. comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

4.2. fatturato realizzato nell'Unione;

4.3. fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);

4.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);

4.5. fatturato realizzato negli Stati EFTA;

4.6. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'EFTA; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 5

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DATI

Le parti notificanti devono trasmettere i seguenti documenti:

5.1. copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra le parti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica;

5.2. in caso di offerta pubblica, copia del prospetto di offerta. Qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentata una copia del documento più recente che dimostri l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica e la copia del prospetto di offerta deve essere presentata non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti;

5.3. indicazione dell'indirizzo della pagina internet, se del caso, in cui sono pubblicati le relazioni annuali e i bilanci più recenti delle parti della concentrazione, oppure, se tali pagine non fossero disponibili, copie delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti delle parti della concentrazione;

5.4. copie dei seguenti documenti redatti da, per o ricevuti da uno o più membri del consiglio di amministrazione, di direzione o del consiglio di vigilanza, a seconda della struttura del governo societario, o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o dell'assemblea degli azionisti:

(a) i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione, del consiglio di vigilanza e/o dell'assemblea degli azionisti in cui è stata discussa l'operazione, o estratti dei verbali che riguardano la discussione dell'operazione;

(b) analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione sotto i seguenti aspetti: la sua motivazione (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni), le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali), il potenziale di incremento delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici e/o le condizioni generali di mercato;

(c) analisi, relazioni, studi, indagini e qualsiasi documento analogo redatto nei due anni precedenti, al fine di valutare gli eventuali mercati interessati ([19]) sotto i seguenti aspetti: le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e/o il potenziale di crescita delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici.

Fornire un elenco dei documenti di cui alla presente sezione 5.4, indicando per ciascuno di essi la data di preparazione e il nominativo e la qualifica del destinatario (o dei destinatari).

([19]) Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

5.5. I dati che ciascuna delle parti della concentrazione raccoglie e conserva nel corso delle sue normali operazioni commerciali e che potrebbero essere utili ai fini di un'analisi economica quantitativa. La descrizione dei dati dovrebbe comprendere, in particolare, informazioni in merito agli aspetti seguenti:

(a) la tipologia dei dati (informazioni sulle vendite o sulle offerte, margini di profitto, informazioni sulle procedure di appalto, ecc.);

(b) il livello di disaggregazione (per paese, per prodotto, per cliente, per contratto, ecc.);

(c) il periodo di tempo per il quale i dati sono disponibili e il loro formato;

(d) la fonte dei dati (ad esempio, software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o serie di dati acquistate da fornitori esterni, ecc.).

5.6. Una descrizione dell'uso, nel normale corso dell'attività, dei dati forniti nella sezione 5.5. In particolare, descrivere, se del caso, le serie di dati interne prodotte sulla base dei dati di cui sopra, così come il tipo di prodotti di comunicazione interna e di analisi, quali la strategia aziendale, i piani di marketing, i piani di investimento, le informazioni sul mercato e il monitoraggio dei concorrenti (ad esempio, il confronto tra i prodotti/servizi e i prodotti in fase di sviluppo di una parte della concentrazione e quelli dei suoi principali concorrenti o tra quelli delle parti della concentrazione; la strategia e il posizionamento dei concorrenti; o le analisi SWOT ([20])).

SEZIONE 6

DEFINIZIONI DEI MERCATI

I mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione ([21]). Nel presentare i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti, le parti notificanti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e geografici che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici rilevanti alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti notificanti.

6.1. Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti notificanti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti.

6.2. Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato ([22]) e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

Sintesi dei mercati interessati Sovrapposizioni orizzontali		
Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

([20]) Un'analisi SWOT fa riferimento all'analisi di «punti di forza, punti di debolezza, opportunità, rischi». Qualsiasi altro metodo per rappresentare il contesto della concorrenza in relazione a un determinato prodotto/settore di innovazione rientra anch'esso nei dati richiesti.

([21]) Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

([22]) Durante i contatti prima della notifica, le parti notificanti trasmettono informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato.

Sintesi dei mercati interessati
Relazioni verticali

Mercato a monte			Mercato a valle		
Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]	Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

6.3. Descrivere il prodotto e la portata geografica, alla luce di tutte le definizioni plausibili di mercati alternativi (quando tali mercati comprendono la totalità o parte del SEE), dei mercati diversi dai mercati interessati indicati nella sezione 6.2 sui quali la concentrazione notificata potrebbe avere un impatto significativo, per esempio i mercati nei quali:

a) una delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % e un altro partecipante è un concorrente potenziale in tale mercato. Una parte può essere considerata un concorrente potenziale, in particolare, se ha programmato di entrare in un mercato o ha sviluppato o perseguito tale obiettivo negli ultimi tre anni;

b) qualsiasi partecipante alla concentrazione è presente su un mercato del prodotto, che è un mercato contiguo strettamente collegato a un mercato del prodotto in cui opera un altro partecipante alla concentrazione, e la quota di mercato individuale o congiunta delle parti su uno dei due mercati è pari o superiore al 30 %. I mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari ([23]) o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo utilizzo finale ([24]).

Per consentire alla Commissione di prendere in considerazione fin dall'inizio l'impatto concorrenziale della concentrazione proposta sui mercati indicati al punto 6, le parti notificanti sono invitate a presentare per tali mercati le informazioni di cui alle sezioni da 8 a 10 del presente formulario CO.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUI MERCATI DI CUI AL PUNTO 8 DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, in linea di principio occorre completare soltanto la sezione 7. Tuttavia, in presenza di una delle circostanze elencate nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, la clausola di flessibilità non sarà di norma applicata ([25]). In tal caso, occorre completare le sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario.

7.1. Per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrare le caselle pertinenti qui di seguito ([26]).

☐ Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, i) le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e ii) non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.

([23]) Si parla di prodotti o servizi complementari quando, per esempio, l'uso (o il consumo) di un prodotto implica essenzialmente l'uso (o il consumo) dell'altro prodotto, come nel caso delle cucitrici e dei punti o delle stampanti e delle cartucce di inchiostro.

([24]) Esempi di prodotti appartenenti a una simile gamma possono essere il whisky e il gin venduti a bar e ristoranti e diversi materiali destinati all'imballaggio di una determinata categoria di merci venduti ai produttori di tali merci.

([25]) Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 11.

([26]) Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrando (tutte) le caselle pertinenti.

☐ Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l'esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sottosezione 7.4.
☐ Non si constata l'esistenza di nessuna delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; ☐ sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.
☐ Si constata l'esistenza di una o più delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 7.4 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; ☐ sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

7.2. Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

Sovrapposizioni orizzontali – Quote di mercato

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
			Impresa interessata 2	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
			Impresa interessata 3	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
			Concorrente 1	**Non completare**				**%**	**%**
			Concorrente 2					**%**	**%**
			Concorrente 3					**%**	**%**
			Altri					**%**	**%**
			Totale	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
			Dimensioni del mercato	**EUR**		**EUR**		**EUR**	

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

7.3. Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati ([27]).

([27]) Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: una contenente le informazioni relative a U1 e D e una contenente le informazioni relative a U2 e D.

Relazioni verticali – Quote di mercato

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
			Congiunta	%	%	%	%	%	%
			Concorrente 1	**Non completare**				%	%
			Concorrente 2					%	%
			Concorrente 3					%	%
			Altri					%	%
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR	

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
			Congiunta	%	%	%	%	%	%
			Concorrente 1	**Non completare**				%	%
			Concorrente 2					%	%
			Concorrente 3					%	%
			Altri					%	%
			Totale					100 %	100 %
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR	

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

7.4. **Misure di salvaguardia ed esclusioni.**

Completare le informazioni relative ai mercati individuati nelle sezioni 7.2 e 7.3 ([28]).

Una delle parti della concentrazione detiene partecipazioni significative non di controllo (ossia superiori al 10 %) o suoi amministratori siedono nel consiglio di amministrazione di imprese che operano nello stesso mercato o in mercati collegati a livello verticale di una delle altre parti (ad esempio, la società acquirente detiene una partecipazione di minoranza, ossia non di controllo, o amministratori comuni in un'impresa che opera nello stesso mercato dell'impresa oggetto della concentrazione).	☐ Sì ☐ No
Uno o più concorrenti delle parti detiene una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una delle imprese interessate. In caso affermativo: indicare la percentuale di partecipazione: indicare i diritti connessi alla partecipazione:	☐ Sì ☐ No
Le parti operano su mercati strettamente contigui e ciascuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato pari o superiore al 30 % in ciascuno di tali mercati secondo una definizione plausibile del mercato.	☐ Sì ☐ No
Restano meno di tre concorrenti con quote di mercato superiori al 5 % in tutti i mercati che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali in qualsiasi definizione plausibile del mercato.	☐ Sì ☐ No
Le soglie rilevanti relative alle quote di mercato sono superate in termini di capacità in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato ([29]).	☐ Sì ☐ No
Le parti (o una di esse) sono entranti recenti sui mercati soggetti a sovrapposizione (ossia sono entrate nel mercato negli ultimi tre anni).	☐ Sì ☐ No
Le parti sono innovatori importanti nei mercati soggetti a sovrapposizione.	☐ Sì ☐ No
Negli ultimi cinque anni le parti hanno immesso sul mercato un prodotto importante in fase di sviluppo.	☐ Sì ☐ No
La concentrazione dà luogo a sovrapposizioni da prodotti in fase di sviluppo o tra prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati.	☐ Sì ☐ No
Una delle parti prevede di espandersi su mercati del prodotto e/o mercati geografici in cui opera un'altra parte della concentrazione opera o che presentano una relazione verticale con i mercati in cui un'altra parte della concentrazione opera. Spiegare i prodotti o i servizi interessati da tali piani e le tempistiche corrispondenti: **[risposta libera].**	☐ Sì ☐ No
Nelle catene di produzione con più di due livelli, le quote di mercato individuali o congiunte delle parti sono pari o superiori al 30 % in qualsiasi livello della catena del valore (in termini di valore, volume o capacità).	☐ Sì ☐ No
In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, spiegare perché si ritiene che il mercato interessato non sollevi preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza e fornire tutti i dettagli pertinenti: *[risposta libera]*.	

([28]) Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per i quali non si applica nessuna delle misure di salvaguardia/esclusioni (ossia la risposta a tutte le domande di cui alla sezione 7.4 è «No»). Fornire una tabella distinta per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per il quale la risposta ad almeno una domanda è «Sì».

([29]) Se tale metrica non è rilevante per i mercati in cui la concentrazione dà luogo a una sovrapposizione orizzontale o a una relazione verticale tra le attività delle parti, selezionare «No».

SEZIONE 8

INFORMAZIONI DI MERCATO

8.1. Per ciascun mercato interessato, trasmettere le seguenti informazioni per ciascuno degli ultimi tre anni:

8.1.1. per ciascuna parte alla concentrazione, precisare la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate e/o i principali marchi, i nomi dei prodotti e/o marchi commerciali presenti in ciascuno dei mercati;

8.1.2. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità) ([30]). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

8.1.3. per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume, così come una stima delle quote di mercato;

8.1.4. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) di tutti i concorrenti (inclusi gli importatori) che detengono almeno il 5 % del mercato rilevante considerato. Precisare le fonti utilizzate per il calcolo di tali quote di mercato e fornire, se disponibili, i documenti che confermano tali calcoli;

8.1.5. una stima della capacità totale sui mercati rilevanti. Indicare quale quota di detta capacità è da attribuire, nell'arco degli ultimi tre anni, a ciascuna delle parti della concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzo delle capacità. Se ne esistono, indicare la localizzazione e la capacità degli impianti di produzione di ciascuna delle parti della concentrazione nei mercati interessati;

8.1.6. informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Informazioni sulle sovrapposizioni orizzontali e sulle relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo

8.2. Per quanto concerne ciascuna definizione plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevante, qualora vi sia una sovrapposizione orizzontale o una relazione verticale che coinvolga i) uno o più prodotti commercializzati di una o più delle parti della concentrazione e uno o più prodotti in fase di sviluppo di altre parti della concentrazione ([31]) o ii) prodotti in fase di sviluppo delle parti della concentrazione, occorre trasmettere le informazioni riportate nelle tabelle seguenti.

([30]) Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

([31]) Non è necessario completare questa sezione se queste informazioni sono state fornite nella sezione 8.1.6 in relazione ai medesimi prodotti in fase di sviluppo.

Sovrapposizioni orizzontali concernenti prodotti in fase di sviluppo											
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 ([32])		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo ([33]) (Fornire il nome)	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume		
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%		
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%		
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%		
			Congiunta	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%		
			Altri	%	%	%	%	%	%		
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare**	
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR			

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Trasmettere informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

([32]) Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

([33]) Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

Relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo											
A MONTE											
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 ([34])		Anno X-1		Anno X		Progetti in fase di sviluppo (Fornire il nome) ([35])	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume		
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%		
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%		
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%		
			Congiunta	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%		
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%		
			Altri	%	%	%	%	%	%		
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare**	
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR			

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

([34]) Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

([35]) Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 ([36])		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Fornire il nome) ([37])
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			Congiunta	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%	
			Altri	%	%	%	%	%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare**
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

([36]) Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

([37]) Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

SEZIONE 9

STRUTTURA DELL'OFFERTA

9.1. Illustrare brevemente la struttura dell'offerta in ciascuno dei mercati interessati. Precisare in particolare:

(a) il funzionamento di tali mercati;

(b) l'organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti e dei servizi ad opera delle parti della concentrazione e dei loro concorrenti più importanti (per esempio, l'esistenza o meno di una loro produzione o vendita locale);

(c) le modalità di fissazione dei prezzi dei prodotti e/o dei servizi delle parti della concentrazione;

(d) la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuna delle parti della concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti.

Struttura della domanda

9.2. Illustrare brevemente la struttura della domanda in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:

(a) la fase in cui si trovano i mercati (per esempio, decollo, espansione, maturità e declino), dando una stima del tasso di crescita della domanda;

(b) l'importanza delle preferenze dei clienti, per esempio in termini di fedeltà alla marca, della prestazione di servizi pre- e post-vendita, di offerta di una gamma completa di prodotti o di effetti di rete;

(c) l'incidenza dei costi di cambiamento (in termini di tempo e di spesa) che dovrebbero sostenere i clienti per cambiare fornitore, per entrambi gli aspetti seguenti:

i) prodotti esistenti;

ii) prodotti nuovi che sostituiscono prodotti esistenti (compreso il normale limite temporale dei contratti con i clienti);

(d) il grado di concentrazione o dispersione dei clienti;

(e) le modalità con cui i clienti acquistano i prodotti o i servizi in questione, in particolare se ricorrono a tecniche d'appalto come inviti a presentare proposte e procedure di gara.

SEZIONE 10

DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO E INTENSITÀ DELLA CONCORRENZA

10.1. Illustrare brevemente il grado di differenziazione del prodotto in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:

(a) il ruolo e l'importanza della differenziazione dei prodotti in termini di qualità («differenziazione verticale»), e altre caratteristiche del prodotto («differenziazione orizzontale» e «spaziale»);

(b) la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;

(c) per le sovrapposizioni orizzontali, la rivalità fra le parti della concentrazione in generale, così come il grado di sostituibilità tra i prodotti delle parti della concentrazione, anche per ciascuno dei gruppi di clientela e i «clienti tipici» identificati in risposta alla domanda di cui alla lettera b).

Sistemi di distribuzione e reti di servizi

10.2. Fornire una breve descrizione dei seguenti aspetti:

(a) i sistemi di distribuzione in uso nel mercato e la loro importanza; l'incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate così come la rilevanza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;

(b) le reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e la loro importanza. In che misura questi servizi sono prestati da terzi e/o da imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti?

Ingressi e uscite sul mercato

10.3. Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificati ingressi significativi in uno dei mercati interessati. In caso affermativo, specificare il nome delle imprese in questione e fornire una stima dell'attuale quota di mercato per ciascuno di tali nuovi operatori.

10.4. Indicare se si ritiene che esistano imprese (comprese quelle operanti attualmente solo all'esterno dell'Unione o del SEE) per le quali l'ingresso in uno dei mercati interessati è probabile. In caso affermativo, spiegare perché tale ingresso è probabile e indicare una stima dei tempi entro i quali potrebbe verificarsi.

10.5. Fornire una breve descrizione dei fattori principali che incidono sull'ingresso nei mercati interessati, esaminando l'ingresso dal punto di vista geografico e del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

(a) i costi totali d'ingresso sul mercato (R&S, produzione, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza e così via) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

(b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo;

(c) gli ostacoli all'accesso ai clienti, come quelli insiti nelle formalità di certificazione dei prodotti o la necessità di aver già dato prova delle proprie capacità;

(d) le eventuali esigenze e la possibilità di accedere a brevetti, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale in questi mercati;

(e) i brevetti, il know-how e gli altri diritti dei quali ciascuna delle parti della concentrazione è il detentore, il licenziatario o il licenziante sui mercati rilevanti;

(f) l'importanza delle economie di scala e la portata degli effetti di rete nella produzione o distribuzione dei prodotti e/o servizi nei mercati interessati;

(g) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime e delle infrastrutture necessarie.

10.6. Precisare se una delle parti della concentrazione o uno dei concorrenti abbia prodotti in fase di sviluppo ([38]), o preveda di espandere la produzione o le capacità di vendita in uno qualsiasi dei mercati interessati. In caso affermativo indicare una stima delle vendite e delle quote di mercato delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi.

10.7. Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificate uscite da uno dei mercati interessati. In caso affermativo, indicare le imprese che sono uscite dal mercato e fornire una stima della loro quota di mercato nell'anno precedente all'uscita.

([38]) Facendo riferimento alla risposta alle sezioni 8.1.6 e 8.2.

Ricerca e sviluppo

10.8. Illustrare, in relazione ai mercati rilevanti, l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati a opera delle imprese partecipanti alla concentrazione. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

(a) le tendenze e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo nei mercati interessati e per le parti della concentrazione; l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo può essere rappresentata dall'entità delle spese in questo settore; il numero di dipendenti dedicati alle attività di ricerca e sviluppo (in equivalenti a tempo pieno); il numero e l'importanza degli impianti di ricerca e sviluppo; il numero di brevetti depositati negli ultimi tre anni;

(b) il corso dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (compresi la frequenza con cui nuovi prodotti/servizi sono introdotti, lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione);

(c) il programma della ricerca e le priorità delle parti della concentrazione per i prossimi tre anni.

Dati di contatto

10.9. Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) ([39]):

(a) dei concorrenti di cui al punto 8.1.4;

(b) dei dieci principali clienti delle parti in ciascuno dei mercati interessati;

(c) delle imprese recentemente entrate sul mercato di cui al punto 10.3; e

(d) delle imprese potenzialmente interessate a entrate sul mercato di cui al punto 10.4.

I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

10.10. Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di uno o più rappresentanti dei principali sindacati e/o delle associazioni di lavoratori esistenti in seno alle parti della concentrazione. I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 11

MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA

Se desidera che la Commissione valuti nello specifico, fin dall'inizio ([40]), se il miglioramento dell'efficienza generato dalla concentrazione sia tale da aumentare la capacità della nuova entità di comportarsi in maniera proconcorrenziale o la incoraggi in tal senso, a vantaggio dei consumatori, dovrà descrivere, ciascun miglioramento di efficienza (tra cui risparmi sui costi, introduzione di nuovi prodotti e miglioramento dei servizi o dei prodotti) che secondo le parti risulterà dalla concentrazione proposta per tutti i prodotti interessati e produrre i relativi documenti giustificativi ([41]).

([39]) La Commissione può, in qualsiasi momento, anche nel caso di una notifica completa di una concentrazione trasmessa mediante il presente formulario CO, richiedere un maggior numero di dati di contatto per ciascuna delle categorie di operatori del mercato individuati nel formulario CO e chiedere i dati di contatto di altre categorie di operatori di mercato, ad esempio i fornitori.

([40]) Allo stadio della notifica, la mancata trasmissione di informazioni sui miglioramenti dell'efficienza non preclude la possibilità di fornire informazioni in proposito in una fase successiva. Tuttavia quanto prima saranno fornite le informazioni, tanto meglio la Commissione sarà in grado di verificare i miglioramenti dell'efficienza.

([41]) Per ulteriori indicazioni sulla valutazione dei miglioramenti dell'efficienza, si vedano gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29.

Per ciascun miglioramento dell'efficienza, fornire le informazioni seguenti:

(a) una spiegazione dettagliata del modo in cui la concentrazione proposta permetterebbe alla nuova entità di conseguire il miglioramento dell'efficienza. Specificare le misure che le parti intendono prendere per migliorare l'efficienza, i rischi che gravano su questo processo e i tempi e i costi necessari per realizzare il miglioramento;

(b) per quanto possibile, quantificare i miglioramenti dell'efficienza e spiegare in modo dettagliato le modalità di calcolo utilizzate. Se del caso, indicare anche una stima dell'importanza dei miglioramenti dell'efficienza legati all'introduzione di nuovi prodotti o a miglioramenti della qualità. Per i miglioramenti dell'efficienza che comportano risparmi sui costi, indicare separatamente i risparmi sui costi fissi una tantum, i risparmi sui costi fissi ricorrenti e i risparmi sui costi variabili (in EUR per unità e in EUR all'anno);

(c) la misura nella quale i clienti potranno presumibilmente beneficiare del miglioramento dell'efficienza, illustrando in modo dettagliato come si è giunti a determinarla;

(d) il motivo per il quale le parti non possono realizzare lo stesso miglioramento dell'efficienza con mezzi diversi dalla concentrazione proposta e in modo che non rischi di far sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza.

SEZIONE 12

DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

Nel caso di un'impresa comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si prega di rispondere alle domande seguenti.

(a) Una o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato?

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

i) il fatturato di ciascuna impresa madre nel precedente esercizio;

ii) la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;

iii) la quota di mercato di ciascuna delle imprese madri.

(b) Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE ([42]), spiegare i motivi di questa valutazione.

(c) A prescindere dalle risposte date alle domande di cui alle lettere a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE ([43]). Secondo l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile se l'operazione:

i) contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o contribuisce a promuovere il progresso tecnico o economico;

ii) riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;

iii) non impone alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e

iv) non conferisca a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

([42]) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
([43]) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

SEZIONE 13

DICHIARAZIONE

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti notificanti o in loro nome:

«*Le parti notificanti dichiarano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario CO e che tutte le stime, indicate come tali, rispecchiano le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.*»

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]	[firmatario 2, se del caso]
Nome:	Nome:
Organizzazione:	Organizzazione:
Posizione:	Posizione:
Indirizzo:	Indirizzo:
Numero di telefono:	Numero di telefono:
E-mail:	E-mail:
[«firma elettronica»/firma]	[«firma elettronica»/firma]

ALLEGATO II

FORMULARIO CO SEMPLIFICATO PER LA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004

(FORMULARIO CO SEMPLIFICATO)

1. Introduzione

(1) Il presente formulario CO semplificato specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea determinate concentrazioni proposte idonee a essere esaminate nel quadro della procedura semplificata.

(2) Per la compilazione del presente formulario si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([1]) (di seguito «regolamento sulle concentrazioni») e sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (di seguito «regolamento di esecuzione») ([2]), al quale è allegato il presente formulario. Si richiama l'attenzione anche sulla comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni ([3]).

(3) In regola generale, il formulario CO semplificato può essere utilizzato per la notifica di concentrazioni quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a) due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che tale impresa comune non realizzi un fatturato corrente nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) ([4]) e che le imprese interessate non abbiano previsto di trasferire alcun attivo all'interno del SEE all'impresa comune al momento della notifica ([5]);

(b) due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che svolge solo attività di minima entità nel territorio del SEE. Rientrano in tale contesto le concentrazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti ([6]):

i) il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite, così come il fatturato annuo previsto, è inferiore a 100 milioni di EUR nel SEE;

ii) il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti al momento della notifica è inferiore a 100 milioni di EUR;

(c) due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuna delle parti della concentrazione operi nel medesimo mercato del prodotto e mercato geografico o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato rilevante del prodotto nel quale opera un'altra parte della concentrazione ([7]);

(d) due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni riportate di seguito sono soddisfatte alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato ([8]):

i) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione che operano sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico (sovrapposizione orizzontale) soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

aa) è inferiore al 20 %;

([1]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
([2]) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).
([4]) Il termine «fatturato corrente» si riferisce al fatturato generato dall'impresa comune al momento della notifica. Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese madri oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.
([5]) Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera a).
([6]) Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera b).
([7]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera c).
([8]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera d).

bb) è inferiore al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione su tale mercato è inferiore a 150;

ii) le quote di mercato individuali e/o congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

aa) sono inferiori al 30 % sui mercati a monte e a valle;

bb) sono inferiori al 30 % sul mercato a monte e le parti della concentrazione che operano sul mercato a valle detengono una quota di acquisto inferiore al 30 % per quanto riguarda i fattori di produzione a monte;

cc) sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quota di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle;

(e) una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto ([9]).

(4) Inoltre, su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare secondo la procedura semplificata e sulla base di un formulario CO semplificato le concentrazioni tramite le quali due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato ([10]):

(a) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione le cui attività danno luogo a una sovrapposizione orizzontale rimane inferiore al 25 %;

(b) le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una relazione verticale soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

i) sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

ii) sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

(5) Inoltre, su richiesta delle parti notificanti la Commissione può esaminare, secondo la procedura semplificata e sulla base di un formulario CO semplificato, le concentrazioni mediante le quali due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che ([11]):

(a) il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite nel SEE è inferiore a 150 milioni di EUR; e

(b) il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti al momento della notifica sia inferiore 150 milioni di EUR.

(6) La Commissione si riserva di richiedere un formulario CO se l'operazione notificata non soddisfa le condizioni previste per la notifica tramite formulario CO semplificato o, eccezionalmente, quand'anche esse siano soddisfatte, se la Commissione stabilisce che è comunque necessaria una notifica secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi di concorrenza.

([9]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera e).
([10]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 8.
([11]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 9.

2. **Modalità di compilazione e presentazione del formulario CO semplificato**

(7) In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, o di acquisizione del controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il formulario CO semplificato va presentato congiuntamente dalle parti che intervengono nella fusione o nell'instaurazione del controllo comune. In caso di acquisizione del controllo esclusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, incombe all'acquirente compilare il formulario CO semplificato. In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la compilazione del formulario CO semplificato incombe a chi presenta l'offerta.

(8) Occorre completare diverse sezioni del formulario CO semplificato, a seconda delle caratteristiche della concentrazione e dei motivi per i quali la concentrazione è idonea all'esame tramite procedura semplificata ([12]):

(a) le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 devono essere completate in tutti i casi;

(b) la sezione 8 deve essere completata se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti;

(c) le sezioni 9 e/o 10 devono essere completate se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali tra le attività delle parti;

(d) la sezione 11 deve essere completata in tutti i casi, fatta eccezione per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera a) o c), della comunicazione sulla procedura semplificata;

(e) la sezione 12 deve essere completata nel caso di impresa comune.

(9) Prima di effettuare formalmente una notifica ai sensi della procedura semplificata, e indipendentemente dalla categoria semplificata nella quale rientra la concentrazione, le parti notificanti devono presentare in tutti i casi una richiesta per l'assegnazione di un gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso. Tale richiesta deve indicare il tipo di operazione, la categoria del caso semplificato in cui questa rientra e la data prevista per la notifica ([13]). Le parti notificanti sono invitate a notificare direttamente determinate categorie di casi semplificati senza contatti o con contatti pre-notifica molto brevi ([14]). In tali casi la richiesta per l'assegnazione di un gruppo incaricato dell'esame del caso deve essere presentata almeno una settimana prima della data prevista per la notifica. Nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione, i contatti pre-notifica dovrebbero essere avviati presentando la richiesta per l'assegnazione di un gruppo incaricato dell'esame del caso almeno due settimane prima della data prevista per la notifica.

(10) I dati personali trasmessi per mezzo del formulario CO semplificato saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([15]).

(11) Il formulario CO semplificato deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti. La documentazione di procura corrispondente deve essere allegata al formulario CO semplificato ([16]). Le specifiche tecniche e le istruzioni per le firme saranno pubblicate periodicamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([12]) Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 9.
([13]) La richiesta per l'assegnazione di un gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso è disponibile all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.
([14]) In particolare le operazioni di cui al punto 5, lettere a) e c), della comunicazione sulla procedura semplificata (cfr. comunicazione sulla procedura semplificata, punto 27).
([15]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
([16]) Cfr. modello di procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

3. **Definizioni per la compilazione del presente formulario CO semplificato**

(12) Ai fini del presente formulario semplificato si applicano le definizioni seguenti:

(a) «parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b) «anno»: anno civile, salvo indicazione diversa. Tutte le informazioni chieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.

4. **Necessità che la notifica sia corretta e completa**

(13) Tutte le informazioni richieste nel formulario CO semplificato devono essere corrette e complete. Le informazioni richieste devono essere trasmesse nell'apposita sezione corrispondente del formulario CO semplificato. Ciascuna parte che compila la notifica è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi trasmesse. Si fa presente in particolare quanto segue:

(a) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione, i termini della notifica prescritti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere trasmesse all'atto della notifica. Tale condizione è necessaria per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni; qualora riscontri che la notifica è incompleta, la Commissione ne informa, per iscritto e senza indugio, le parti che hanno effettuato la notifica o i loro rappresentanti;

(b) le parti notificanti devono verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi, i numeri di contatto e in particolare gli indirizzi e-mail trasmessi alla Commissione, siano esatti, pertinenti e aggiornati;

(c) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella notifica saranno considerate incomplete;

(d) i dati di contatto richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») nel suo sito internet ([17]). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, occorre garantire che gli indirizzi e-mail forniti siano personalizzati e attribuiti a referenti specifici e che non si tratti di caselle postali generali dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). La Commissione può dichiarare incompleta la notifica sulla base di dati di contatto inadeguati;

(e) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) di detto regolamento, la Commissione può revocare la decisione in merito alla compatibilità di una concentrazione qualora tale decisione risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione;

(f) le parti possono scrivere alla Commissione per chiederle di considerare completa la notifica anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel formulario CO semplificato, se non dispongono, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni (ad esempio perché si tratta di informazioni relative a un'impresa oggetto di un'offerta ostile). La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché l'indisponibilità delle informazioni in questione sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, con indicazione della fonte. Ove possibile, è opportuno indicare dove la Commissione potrebbe ottenere le informazioni richieste che non sono disponibili per le parti;

([17]) Cfr. https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(g) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione particolare, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. Pertanto, nella fase precedente alla notifica, le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione la dispensa dall'obbligo di trasmettere determinate informazioni che ritengono superflue ai fini dell'esame del caso da parte della Commissione. Tali richieste di dispensa vanno inviate contemporaneamente al progetto di formulario CO semplificato nella fase antecedente la notifica. Le richieste di dispensa vanno presentate in un messaggio e-mail distinto indirizzato al gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso competente. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché giustifichino in maniera sufficiente le motivazioni in base alle quali le informazioni in questione non sono necessarie per l'esame del caso. Conformemente alle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni», la DG Concorrenza avrà bisogno, in linea di massima, di cinque giorni lavorativi per dar loro seguito. Per dissipare eventuali dubbi, è opportuno precisare che il fatto che la Commissione possa accettare che determinate informazioni richieste nel formulario CO semplificato non siano necessarie per considerare completa la notifica di una concentrazione non le impedisce in alcun modo di richiederle, in qualsiasi momento (prima o dopo la notifica), ad esempio mediante una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

5. **Ricorso alla procedura normale e notifica completa secondo il formulario CO**

(14) Per valutare se è possibile notificare una concentrazione nel quadro della procedura semplificata mediante il formulario CO semplificato, la Commissione verifica che tutte le circostanze rilevanti siano assodate con sufficiente chiarezza. In tale contesto, spetta alle parti notificanti trasmettere informazioni corrette e complete.

(15) Qualora ritenga, dopo la notifica della concentrazione, che il caso non si addice a una notifica ai sensi della procedura semplificata, la Commissione può chiedere una notifica completa o, se del caso, parziale secondo il formulario CO. Ciò avviene in ciascuno dei seguenti casi:

(a) non sussistono le condizioni previste per la notifica secondo il formulario CO semplificato;

(b) anche se dette condizioni siano soddisfatte, risulta comunque necessaria una notifica completa o parziale secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi di concorrenza o per stabilire se l'operazione costituisca o meno una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni;

(c) il formulario CO semplificato contiene informazioni inesatte o fuorvianti;

(d) uno Stato membro o uno Stato EFTA esprime dubbi motivati relativi alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia del formulario CO semplificato;

(e) terzi esprimono dubbi motivati relativi alla concorrenza entro il termine stabilito dalla Commissione per le osservazioni di terzi.

(16) In questi casi, la notifica può essere considerata incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. La Commissione comunica senza indugio per iscritto tale sua conclusione alle parti notificanti o ai loro rappresentanti. In tal caso la notifica sarà valida solo dalla data di ricevimento di tutte le informazioni richieste.

6. **Riservatezza**

(17) L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni così come le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

(18) Chi tema di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a trasmettere, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(19) Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Perché la notifica sia considerata completa tutti gli allegati in questione devono essere uniti al fascicolo presentato.

SEZIONE 1

INFORMAZIONI GENERALI SUL CASO

(*)**Numero del caso: M.**	(*)**Nome del caso:**	**Lingua:**
(*) da completare con le informazioni trasmesse dal Protocollo Concentrazioni		

Salvo diversa indicazione, i riferimenti agli articoli nelle tabelle che seguono vanno intesi come riferimenti agli articoli del regolamento sulle concentrazioni.

Notificazione nel quadro della procedura semplificata: sì	Regolamento sulle concentrazioni
Competenza: ☐ Articolo 1, paragrafo 2 ☐ Articolo 1, paragrafo 3 ☐ Articolo 4, paragrafo 5 ☐ Articolo 22	Base della notifica: ☐ Articolo 4, paragrafo 1 ☐ Articolo 4, paragrafo 4 ☐ Articolo 4, paragrafo 5 ☐ Articolo 22
Concentrazione: ☐ Fusione [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] ([18]) ☐ Acquisizione del controllo esclusivo [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)] ☐ Acquisizione del controllo comune [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)] ([19]) ☐ Acquisizione del controllo comune di un'impresa comune nuova [articolo 3, paragrafo 4] ([20]) ☐ Acquisizione del controllo comune in qualsiasi altro scenario (ossia qualora rimanga almeno un azionista che esercitava il controllo in precedenza) [articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 4] ([21])	Categoria di casi conformemente alla comunicazione sulla procedura semplificata: ☐ Punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 5, lettera e), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 5, lettera b), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐ Punto 9 della comunicazione sulla procedura semplificata

([18]) Una fusione si verifica quando due o più imprese indipendenti si fondono in una nuova impresa e cessano di esistere come soggetti giuridici distinti. Cfr. i punti 9 e 10 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale»), (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1), disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29, per ulteriori informazioni e orientamenti sugli aspetti giurisdizionali.

([19]) Questo scenario si riferisce alle acquisizioni di controllo comune di imprese oggetto di acquisizione non precedentemente controllate da alcuna delle parti che acquisiscono il controllo comune (ossia l'acquisizione del controllo di un'impresa da parte di un terzo non correlato). Cfr. in particolare la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 91.

([20]) Questa categoria fa riferimento alla creazione di un'impresa comune nuova alla quale le imprese madri non trasferiscono un'attività economica esistente (ossia una controllata o un ramo aziendale avente una presenza sul mercato) o trasferiscono soltanto attivi che non costituiscono di per sé un ramo aziendale.

([21]) Tali casi comprendono, tra l'altro: i) la creazione di nuove imprese comuni a pieno titolo quando una o più imprese madri trasferiscono un ramo aziendale o un'attività economica esistente; e ii) l'ingresso o la sostituzione di azionisti di controllo di un'impresa comune. Cfr. in particolare la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 92.

Notifica collegata a un caso precedente (operazione collegata/operazione parallela/caso interrotto o ritirato)? SÌ ☐ NO ☐ In caso affermativo, indicare il numero del caso:	Notifica collegata a una consultazione sulla medesima concentrazione? SÌ ☐ NO ☐ In caso affermativo, indicare il numero di consultazione:
Modalità di attuazione della concentrazione: ☐ Offerta pubblica annunciata il [DATA]. ☐ Acquisto di quote ☐ Acquisto di attivi ☐ Acquisto di titoli ☐ Contratto di gestione o qualsiasi altro strumento contrattuale ☐ Acquisto di quote in un'impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune	Valore della concentrazione in EUR:
Sede delle imprese che partecipano alla concentrazione: ☐ Nel medesimo Stato membro ☐ Nel medesimo paese terzo ☐ In Stati membri diversi ☐ In paesi terzi diversi	

SEZIONE 2

IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA CONCENTRAZIONE E LORO FATTURATO

Imprese interessate ([22])	Categoria ([23])	Controllata da	Breve descrizione delle attività svolte dalle imprese interessate

Fornire uno schema della struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna delle imprese interessate prima e dopo il completamento della concentrazione:

([22]) Per una definizione delle imprese interessate, cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punti da 129 a 153.

([23]) NP (parte notificante) o altro.

Imprese interessate	Paese di origine	Ruolo ([24])	Fatturato (in milioni di EUR) ([25])		Anno del fatturato ([26])
			A livello mondiale	In tutta l'Unione europea	
Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate					

☐ Ciascuna delle imprese interessate non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

Se la concentrazione è notificata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, completare anche la tabella seguente. Includere informazioni su tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), e aggiungere righe alla tabella, se necessario:

Nome dello Stato membro interessato ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento sulle concentrazioni	Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate in questo Stato membro (in milioni di EUR)	Nome delle imprese pertinenti interessate ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni	Fatturato dell'impresa interessata in questo Stato membro (in milioni di EUR)

☐ Ciascuna delle imprese interessate non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

([24]) A = Acquirente in caso di acquisizione del controllo esclusivo o comune (in caso ve ne sia più di uno, definire A1, A2, ecc.).
T = Oggetto dell'acquisizione in caso di acquisizione del controllo esclusivo (in caso ve ne sia più di uno, definire T1, T2, ecc.).
JV = impresa comune in caso di acquisizione del controllo comune (in caso ve ne sia più di una, definire JV1, JV2, ecc.).
MP = Impresa partecipante alla concentrazione in caso di fusione (in caso ve ne sia più di una, definire MP1, MP2, ecc.).

([25]) Le informazioni relative al fatturato devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

([26]) Se l'esercizio fiscale non coincide con l'anno civile, indicare la fine dell'esercizio fiscale nel formato completo (gg/mm/aaaa).

Fatturato nel territorio degli Stati EFTA ([27])	
Il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivale al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE).	SÌ ☐ NO ☐
Almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA.	SÌ ☐ NO ☐
La concentrazione proposta potrebbe essere oggetto di un rinvio a uno Stato EFTA perché dà origine a un mercato interessato o a mercati interessati, all'interno del territorio di uno degli Stati EFTA che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.	SÌ ☐ NO ☐

SEZIONE 3

NOME DEL PRODOTTO O DEI PRODOTTI INTERESSATI ([28]) SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NACE ([29])

Nome del prodotto o dei prodotti	NACE

SEZIONE 4

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CONCENTRAZIONE

Fornire una sintesi non riservata (massimo 250 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1., che comprenda: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad es. mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto, ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l'operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali).

([27]) Gli Stati EFTA includono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

([28]) Occorre includere solo i codici NACE dei prodotti che determinano collegamenti orizzontali e non orizzontali. Per i casi in cui non vi sono sovrapposizioni orizzontali o relazioni non orizzontali, occorre includere i codici NACE dei principali prodotti dell'impresa oggetto della concentrazione.

([29]) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio così come alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1), disponibile su EUR-Lex - 32006R1893 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

Esempio (cancellare ai fini della notifica)

La notifica riguarda le imprese seguenti:

[denominazione sociale completa dell'impresa A] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa A], [paese di origine dell'impresa A], controllata da [Impresa X]

[denominazione sociale completa dell'impresa B] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa B], [paese di origine dell'impresa B], controllata da [Impresa Y]

[Impresa A] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo (esclusivo/parziale) (della totalità/di parte) di [Impresa B] OPPURE

[Impresa A] procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con [Impresa B] OPPURE

[Impresa A] e [Impresa B] acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di [Impresa C].

La concentrazione è effettuata mediante [modalità di attuazione della concentrazione, ad esempio modalità di acquisto di quote/attivi, ecc.)].

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

a. *per [Impresa A]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio sostanze chimiche diversificate con attività primarie nelle scienze agricole, nelle materie plastiche e nei prodotti chimici ad alte prestazioni, negli idrocarburi e nei prodotti e nei servizi energetici];*

b. *per [Impresa B]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio innovazione e tecnologia basata sul silicone con attività primarie nello sviluppo e nella produzione di polimeri e altri materiali basati sulla chimica del silicone].*

SEZIONE 5

MOTIVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE E TEMPISTICHE

5.1. **Motivazione della concentrazione** Fornire una descrizione sintetica della motivazione della concentrazione proposta.	
5.2. **Tempistiche** Fornire una descrizione sintetica delle tempistiche della concentrazione proposta (compresa, se del caso, una data giuridicamente vincolante per la chiusura).	

5.3. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 6

COMPETENZA GIURISDIZIONALE ([30])

6.1. **Breve descrizione della concentrazione e della modifica del controllo (massimo 250 parole)**

Esempio 1 (cancellare ai fini della notifica)

A norma di un accordo di compravendita di quote firmato il X.X.XX, [Impresa A] acquisirà azioni che rappresentano il 75 % del totale dei diritti di voto di [Impresa B]. Il restante 25 % dei diritti di voto di [Impresa B] sarà detenuto da [azionista di minoranza M]. Poiché le decisioni relative alla strategia commerciale di [Impresa B] saranno adottate a maggioranza semplice, [Impresa A] che detiene la maggioranza delle quote e dei voti eserciterà un'influenza determinante su [Impresa B]. [Impresa B] sarà pertanto controllata esclusivamente da [Impresa A].

Esempio 2 (cancellare ai fini della notifica)

A norma di un accordo di compravendita di quote firmato il X.X.XX, [Impresa A] acquisirà azioni che rappresentano il 40 % del totale dei diritti di voto di [Impresa B]. Il restante 60 % dei diritti di voto di [Impresa B] sarà detenuto da [Impresa C]. Il consiglio di amministrazione sarà composto da sette membri e [Impresa A] ne nominerà tre. [Impresa A] avrà diritto di veto sulla nomina dell'alta dirigenza, sul bilancio e sul piano aziendale. [Impresa B] sarà pertanto controllata congiuntamente da [Impresa A] e [Impresa C].

6.2. **Acquisizione del controllo**

□ **Acquisizione del controllo esclusivo**

L'acquirente acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Specificare le modalità di acquisizione del controllo esclusivo barrando le caselle pertinenti:

□	[Impresa 1] acquisisce il controllo esclusivo positivo, ossia la maggioranza dei diritti di voto, sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione (controllo esclusivo di diritto).
□	[Impresa 1] acquisisce il controllo esclusivo negativo sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione, ossia la possibilità di esercitare il diritto di veto esclusivo su decisioni strategiche (controllo esclusivo di diritto). Spiegare in cosa consistono tali decisioni strategiche:
□	[Impresa 1] acquisisce di fatto il controllo esclusivo sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione con la sua partecipazione al [indicare esattamente la partecipazione azionaria e i diritti di voto] % in quanto è molto probabile che raggiunga la maggioranza in occasione delle assemblee degli azionisti (dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione). Indicare inoltre se alcuni dei seguenti elementi sono presenti nella concentrazione: □ le modalità di voto delle assemblee degli azionisti dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione negli ultimi cinque anni sono le seguenti: [trasmettere informazioni sul tasso di partecipazione a tali assemblee per ogni anno]. Con la sua partecipazione, [Impresa 1] avrebbe avuto la maggioranza alle assemblee degli azionisti degli anni [indicare le assemblee in questione]; □ le quote rimanenti sono ampiamente ripartite; □ altri azionisti importanti presentano collegamenti strutturali, economici o familiari con [Impresa 1]. Spiegare tali collegamenti: […]; □ altri azionisti detengono un interesse puramente finanziario in (impresa oggetto della concentrazione).

([30]) Si rimanda alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

□ **Acquisizione del controllo comune**

□ [Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni attraverso una parità in termini di diritti di voto o nomina in seno agli organi decisionali o diritto di veto (punti da 64 a 73 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale).			
	Acquirenti		
	Impresa 1	**Impresa 2**	**Impresa 3**
Partecipazione azionaria nell'impresa comune (%)			
Diritti di voto (%)			
Numero di rappresentanti nominati in seno all'organo decisionale [31] **/ numero totale di membri dell'organo decisionale dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione**			
Il voto del rappresentante dell'organo di gestione è determinante (sì/no)	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**
Diritti di veto sulla nomina dell'alta dirigenza (sì/no)	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**
Diritti di veto sull'adozione del piano aziendale (sì/no)	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**
	In caso affermativo, fornire una copia del piano o dei piani aziendali più recenti dell'impresa oggetto della concentrazione.		
Diritti di veto sull'adozione del bilancio (sì/no)	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**	□ **Sì** □ **No**
Diritti di veto sugli investimenti	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.**	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.**	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.**
Altri diritti specifici del mercato	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.**	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.**	□ **Sì** □ **No** **Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.**

[31] Occorre completare tenendo conto dell'organo decisionale che adotta decisioni strategiche aventi la natura di cui alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, sezioni 3.1 e 3.2.

☐ [Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni in altro modo (cfr. i punti da 74 a 80 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale), in particolare: ☐ [Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione mediante un accordo ad agire in modo uniforme, una holding o un altro strumento giuridico. ☐ [Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune di fatto dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione sulla base di una marcata comunanza di interessi. Spiegare tale comunanza di interessi: […]

6.3. **Pieno titolo (da compilare soltanto se la concentrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni)**

☐ L'impresa comune è un'impresa a pieno titolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. Più specificatamente:
☐ l'impresa comune disporrà di risorse sufficienti per operare in modo indipendente sul mercato, in particolare una dirigenza dedicata, risorse finanziarie, personale e attivi sufficienti.
☐ L'impresa comune avrà un proprio accesso al mercato o una propria presenza sul mercato indipendente dalle imprese madri.
☐ L'impresa comune realizzerà stabilmente più del 50 % delle sue vendite verso terzi (ossia oltre un periodo iniziale di tre anni). OPPURE ☐ Si prevede che l'impresa comune realizzerà più del 50 % delle sue vendite verso le imprese madri oltre un periodo iniziale, ma tali vendite saranno effettuate a condizioni di mercato, compreso agli stessi termini e alle stesse condizioni delle vendite verso terzi.
☐ L'impresa comune è destinata a operare stabilmente in quanto non è costituita per una breve durata limitata e la durata delle sue attività sarà [indicare la durata]. ☐ Non vi sono decisioni di terzi o esterne in sospeso che siano di fondamentale importanza per avviare le attività commerciali dell'impresa comune.
☐ Altro: [specificare]

6.4. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 7

CATEGORIA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ESAME (FACENDO RIFERIMENTO AI PUNTI PERTINENTI DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA)

a) **Punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata** ☐

☐ L'impresa comune non opera nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE):
☐ l'impresa comune non dispone di un fatturato corrente (ossia al momento della notifica) o previsto (nei tre anni successivi alla notifica) all'interno del SEE;

☐ le imprese madri dell'impresa comune non hanno pianificato alcun trasferimento di attivi all'impresa comune all'interno del SEE al momento della notifica ([32]).
Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9 e 11.

E/O

b) Punto 5, lettera b), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐

☐ L'impresa comune svolge o si prevede che svolgerà un'attività di minima entità all'interno del SEE:
☐ il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite ([33]) al momento della notifica così come il fatturato annuo previsto nei tre anni successivi alla notifica sono inferiori a 100 milioni di EUR all'interno del SEE.
☐ il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune al momento della notifica ([34]) è inferiore a 100 milioni di EUR all'interno del SEE.

E/O

c) **Punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata** ([35]) ☐

☐ Nessuna delle parti della concentrazione opera sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico.
☐ Nessuna delle parti della concentrazione opera su mercati a monte o a valle di altre parti.
Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9 e 11.

E/O

d) Punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐

☐ Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), della comunicazione sulla procedura semplificata sono soddisfatte alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato ([36]).

([32]) Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

([33]) L'espressione «e/o» si riferisce all'insieme delle situazioni contemplate. Queste comprendono:

— in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

— in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese madri conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

— in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

([34]) Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

([35]) Ai fini dell'applicazione di questa categoria è necessario barrare le due caselle.

([36]) Le soglie per le sovrapposizioni orizzontali e relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

☐ Le quote di mercato congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico (sovrapposizioni orizzontali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono inferiori al 20 % ☐ sono inferiori al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) risultante dalla concentrazione su tali mercati è inferiore a 150 ([37]).
☐ Le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono inferiori al 30 % a monte e a valle; ☐ sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e la quota di acquisto del fattore di produzione a monte da parte del soggetto a valle è inferiore al 30 %; ☐ sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quote di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle ([38]).

E/O

e) **Punto 5, lettera e), della comunicazione sulla procedura semplificata** ☐

☐ La parte notificante acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto.

E/O

f) Punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata (clausola di flessibilità) ☐

☐ Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, i) le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e ii) non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.
☐ Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l'esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11.

([37]) Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato: cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, punto 16), disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato delle parti della concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato delle singole parti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione).

([38]) Questa categoria mira a rilevare piccoli incrementi di un'integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l'impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l'impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell'integrazione verticale risulta dall'operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio tale categoria non rileva la situazione seguente: l'impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l'impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.

☐ Non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze di cui alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; ☐ sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.
☐ Si constata l'esistenza di una o più delle circostanze descritte alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: ☐ sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; ☐ sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

E/O

g) **Punto 9 della comunicazione sulla procedura semplificata (clausola di flessibilità)** ☐

☐ Il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite ([39]) al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR all'interno del SEE.
☐ Il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune previsti al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR nel SEE ([40]).
☐ Se l'impresa comune è attiva nel SEE e la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali e/o a relazioni verticali, occorre completare rispettivamente le sezioni 8 e/o 9.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

SEZIONE 8

SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI

8.1. **Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali, comprese sovrapposizioni tra i) prodotti in fase di sviluppo** ([41]) **e prodotti commercializzati o ii) progetti in fase di sviluppo (ossia sovrapposizioni tra progetti di sviluppo distinti).** ([42]) **Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati:**

([39]) Cfr. la nota 31.
([40]) Cfr. la nota 32.
([41]) I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.
([42]) In caso di sovrapposizioni orizzontali riguardanti prodotti in fase di sviluppo, fornire le quote per i prodotti commercializzati che competono sul mercato rilevante plausibile.

Sovrapposizioni orizzontali – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo ([43]) (Nome)
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
			Concorrente 1	**Non completare**				%	%	
			Concorrente 2					%	%	
			Concorrente 3					%	%	
			Altri					%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare.**
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare, se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto i), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI:

Trasmettere informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

([43]) Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

8.2. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 9

RELAZIONI VERTICALI

9.1. **Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali** ([44])**, anche tra i) prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati o ii) prodotti in fase di sviluppo (ossia relazioni verticali tra progetti diversi in fase di sviluppo). Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati** ([45]):

([44]) Escluse le relazioni verticali di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata. Per tali relazioni verticali occorre completare la seguente sezione 10.

([45]) Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: i) informazioni su U1 e D e ii) informazioni su U2 e D.

Relazioni verticali – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Nome) ([46])
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
			Concorrente 1	**Non completare.**				%	%	
			Concorrente 2					%	%	
			Concorrente 3					%	%	
			Altri					%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare.**
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI (valore e volume per tre anni):

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

([46]) Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Nome) [47]
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	**%**	**%**	**%**	%	%	%	
			Impresa interessata 2	**%**	**%**	**%**	%	%	%	
			Impresa interessata 3	**%**	**%**	**%**	%	%	%	
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
			Concorrente 1	**Non completare.**				%	%	
			Concorrente 2					%	%	
			Concorrente 3					%	%	
			Altri					%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare.**
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI (valore e volume per tre anni):

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

[47] Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

9.2. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 10

RELAZIONI VERTICALI DI CUI AL PUNTO 5, LETTERA D), PUNTO II), LETTERA BB), DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

10.1. **Completare le tabelle che seguono se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali, di cui al punto 5, lettera d) punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata anche tra i) prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati o ii) prodotti in fase di sviluppo (ossia relazioni verticali tra progetti diversi in fase di sviluppo). Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati** ([48]):

([48]) Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: i) informazioni su U1 e D e ii) informazioni su U2 e D.

Relazioni verticali soggette all'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitura di prodotti in mercati a monte (Quote di mercato)							Acquisto di prodotti in mercati a monte (Quota di acquisto)						
			Entità	Anno X-2		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Nome) [49]	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume		Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%							
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%							
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%							
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**							
			Concorrente 1	**Non completare**				%	%		**Non completare**					
			Concorrente 2					%	%							
			Concorrente 3					%	%							
			Altri					%	%							
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare**	**Non completare**					
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR			**Non completare**					

[49] Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Spiegare se una o più delle imprese interessate hanno acquistato il prodotto fattore di produzione a monte da una o più altre imprese interessate nell'anno X; nell'anno X-1; o nell'anno X-2, indicando la percentuale di tali acquisti rispetto agli acquisti totali dell'impresa interessata:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Nome) ([50])
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			Congiunta	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
			Concorrente 1	**Non completare.**				%	%	
			Concorrente 2					%	%	
			Concorrente 3					%	%	
			Altri					%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**Non completare.**
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		

([50]) Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti, compresa la fase di sviluppo:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

Stimare quale percentuale della domanda totale del fattore di produzione a monte è rappresentata dal mercato a valle negli anni X, X-1 e X-2. Individuare altresì le diverse industrie, i diversi settori e le diverse applicazioni finali in cui i fattori di produzione a monte possono essere utilizzati in mercati diversi dal mercato a valle, compresa la percentuale della domanda totale per il prodotto a monte di ciascuna industria, ciascun settore e/o ciascuna applicazione finale. Se tali informazioni non sono disponibili per tutto il mercato, indicare la percentuale di vendite effettuate dalla parte attiva sul mercato a monte ai suoi 10 principali clienti (compresa le altre parti, se del caso):

10.2. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 11

RISERVE ED ESCLUSIONI ([51])

Una qualsiasi delle parti della concentrazione detiene partecipazioni significative non di controllo (ossia superiori al 10 %) o suoi amministratori siedono nel consiglio di amministrazione di imprese che operano nello stesso mercato o in mercati collegati a livello verticale rispetto a una qualsiasi delle altre parti (ad esempio, la società acquirente detiene una partecipazione di minoranza, ossia non di controllo, o amministratori comuni in un'impresa che opera nello stesso mercato dell'impresa oggetto della concentrazione).	☐ Sì ☐ No
Uno o più concorrenti delle parti detiene una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una delle imprese interessate. In caso affermativo: indicare la percentuale di partecipazione: indicare i diritti connessi alla partecipazione:	☐ Sì ☐ No
Le parti operano su mercati strettamente contigui e ciascuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato pari o superiore al 30 % in uno qualsiasi di tali mercati secondo una definizione plausibile del mercato.	☐ Sì ☐ No
Resteranno meno di tre concorrenti con quote di mercato superiori al 5 % in uno qualsiasi dei mercati che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali in qualsiasi definizione plausibile del mercato.	☐ Sì ☐ No
Le soglie rilevanti relative alle quote di mercato sono superate in termini di capacità in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato ([52]).	☐ Sì ☐ No
Le parti (o una di esse) sono entrate di recente nei mercati soggetti a sovrapposizione (ossia sono entrate nel mercato negli ultimi tre anni).	☐ Sì ☐ No
Le parti sono innovatori importanti nei mercati soggetti a sovrapposizione.	☐ Sì ☐ No
Negli ultimi cinque anni le parti hanno immesso sul mercato un prodotto importante in fase di sviluppo.	☐ Sì ☐ No
La concentrazione dà luogo a sovrapposizioni da prodotti in fase di sviluppo o tra prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati.	☐ Sì ☐ No
Una delle parti prevede di espandersi su mercati del prodotto e/o mercati geografici nei quali l'altra parte opera o che presentano una relazione verticale con i prodotti in relazione ai quali l'altra parte opera. Spiegare i prodotti o i servizi interessati da tali piani e le tempistiche corrispondenti: **[risposta libera].**	☐ Sì ☐ No
Nelle catene di produzione con più di due livelli, le quote di mercato individuali o congiunte delle parti sono il 30 % o più in qualsiasi livello della catena del valore (in termini di valore, volume o capacità).	☐ Sì ☐ No

([51]) Completare una sola tabella per tutti i mercati che rientrano in una delle categorie di cui alla comunicazione sulla procedura semplificata per i quali non si applica nessuna delle riserve/esclusioni (ossia la risposta a tutte le domande di cui alla sezione 11 è «No»). Per ciascun mercato rientrante in una delle categorie di cui alla comunicazione sulla procedura semplificata per il quale la risposta ad almeno una domanda è «Sì», fornire una tabella distinta.

([52]) Se tale metrica è rilevante per i mercati in cui la concentrazione dà luogo a una sovrapposizione orizzontale o a una relazione verticale tra le attività delle parti.

Si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi in maniera significativa i 100 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi.	☐ Sì ☐ No
Si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi in maniera significativa i 150 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi. Se si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi i 100 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi, fornire il fatturato previsto per i tre anni successivi: **[risposta libera].**	☐ Sì ☐ No
In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, spiegare perché si ritiene che il caso debba essere trattato a norma della comunicazione sulla procedura semplificata e fornire tutti i dettagli pertinenti: **[risposta libera].**	

SEZIONE 12

DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

12.1. **Una o più delle imprese madri mantengono attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato?**			☐ Sì	☐ No
Impresa madre	Mercato	Fatturato	Quota di mercato	
Impresa comune	Mercato	Fatturato	Quota di mercato	

12.2. **Spiegare se in questo caso sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE.**

12.3. **Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.**

SEZIONE 13

DATI DI CONTATTO

Parte notificante	Parte notificante 2 (se del caso)
Nome	Nome
Indirizzo	Indirizzo
Numero di telefono	Numero di telefono
E-mail	E-mail
Sito internet	Sito internet
Impresa oggetto della concentrazione	Numero di telefono
Nome	E-mail
Indirizzo	Sito internet
Rappresentante autorizzato della parte notificante	Rappresentante autorizzato della parte notificante 2
Nome	Nome
Organizzazione	Organizzazione
Indirizzo	Indirizzo

Numero di telefono	Numero di telefono
E-mail	E-mail

SEZIONE 14

ALLEGATI

☐	Documenti che danno luogo alla concentrazione	Disposizioni che stabiliscono una modifica del controllo:
		Disposizioni che stabiliscono la piena funzionalità:
☐	Documento/i della procura originaria (della parte o delle parti notificanti)	
☐	Dati relativi al fatturato – ripartizione SEE	
☐	Metodologia delle quote di mercato	
☐	Solo nei casi in cui la concentrazione dà luogo a una o più sovrapposizioni orizzontali e/o legami verticali nel SEE, fornire: — copie di tutte le presentazioni che prendono in esame la concentrazione notificata preparate da, per o ricevute da uno o più membri del consiglio di amministrazione, di direzione o del consiglio di vigilanza, a seconda della struttura del governo societario, o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o l'assemblea degli azionisti; — indicazione dell'indirizzo internet, se del caso, in cui sono pubblicati le relazioni annuali e i bilanci più recenti delle parti della concentrazione oppure, se questo non fosse disponibile, copie delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti delle parti della concentrazione.	
☐	Altri allegati	Specificare

SEZIONE 15

ALTRE NOTIFICHE

15.1. **La concentrazione è soggetta a notifica in altre giurisdizioni?**

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornirne un elenco qui:

15.2. **Indicare se Lei ha presentato o intende presentare una notifica a norma dell'articolo [20] del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).**

SEZIONE 16

DICHIARAZIONE

☐ Le parti notificanti dichiarano in fede che le informazioni incluse nel presente formulario sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti pertinenti e che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

☐ Le parti notificanti sono a conoscenza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: [«firma elettronica»/firma]	[firmatario 2, se del caso] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: [«firma elettronica»/firma]

ALLEGATO III

FORMULARIO RELATIVO A RICHIESTE MOTIVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO RM)

INTRODUZIONE

A. **Scopo del formulario RM**

(1) Il presente formulario RM specifica le informazioni che devono essere fornite all'atto della presentazione di una richiesta motivata di rinvio prima della notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 ([1]) («regolamento sulle concentrazioni»). Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento sulle concentrazioni e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») ([2]), al quale è allegato il presente formulario RM. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([3]) («accordo SEE»).

B. **Contatti prima della presentazione del formulario RM e richieste di dispensa**

(2) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica.

1. **Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre**

(3) In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte degli elementi specifici richiesti nel presente formulario RM (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

2. **Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione**

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario RM determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

3. **Contatti preliminari e richieste di dispensa**

(5) Le parti autorizzate a presentare un formulario RM sono invitate a prendere contatto con la Commissione prima della presentazione. Le parti dovrebbero avviare tali contatti sulla base di un progetto di formulario RM. La possibilità di avviare contatti preliminari è un servizio offerto dalla Commissione alle parti richiedenti su base

([1]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([2]) GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22.

([3]) Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponbili su EUR-Lex - 21994A0103(74) - IT - EUR-Lex (europa.eu)), e il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), disponibile su EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - IT - EUR-Lex (europa.eu). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

volontaria al fine di preparare la presentazione formale del formulario RM. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti richiedenti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario RM e, nella maggioranza dei casi, riducono misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

(6) Nel quadro dei contatti preliminari, le parti richiedenti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a) le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non dispongono, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti richiedenti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;

(b) le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM.

(7) Le richieste di dispensa devono essere presentate contemporaneamente al progetto di formulario RM. Le richieste di dispensa devono essere formulate nel testo del progetto di formulario RM stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa nel contesto dell'esame del progetto di formulario RM e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta. Se viene presentata una richiesta di dispensa con la motivazione che tali informazioni non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM, la Commissione può consultare le autorità degli Stati membri o degli Stati EFTA interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.

(8) Per evitare ogni ambiguità, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario RM non siano necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(9) Le parti richiedenti sono invitate a consultare le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» pubblicate sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione di richieste di rinvio prima della notifica.

C. **Obbligo di una richiesta motivata corretta e completa**

(10) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica. Tutte le informazioni devono essere trasmesse nella sezione opportuna del presente formulario RM e devono essere corrette e complete.

(11) Si fa presente in particolare quanto segue:

(a) conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, i termini relativi al formulario RM prescritti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della richiesta. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la richiesta di rinvio prima della notifica entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;

(b) conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la decisione di rinviare in tutto o in parte un caso a uno Stato membro o a uno Stato EFTA si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte della Commissione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la posizione di uno Stato membro o di uno Stato EFTA in merito al rinvio di un caso alla Commissione si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte delle autorità interessate;

(c) le parti richiedenti sono pertanto invitate a verificare, nel preparare la loro richiesta motivata, che tutte le informazioni e gli argomenti su cui essa si basa siano sufficientemente comprovati da fonti indipendenti;

(d) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella richiesta motivata saranno considerate informazioni incomplete;

(e) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che, nel presentare una richiesta motivata, forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata ([4]).

D. **Modalità di presentazione della richiesta motivata**

(12) La richiesta motivata deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua utilizzata è anche la lingua del procedimento per tutte le parti che presentano la richiesta motivata.

(13) Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri e delle autorità degli Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio a uno o più Stati membri o a uno o più Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti che presentano la richiesta di trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue degli Stati membri/degli Stati EFTA a cui si chiede il rinvio.

(14) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 6 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

(15) Il formulario RM deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte richiedente o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati dalle parti richiedenti. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle richieste motivate (comprese le firme) sono disponibili nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(16) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo del formulario RM. Gli allegati del formulario RM devono unicamente essere utilizzati per completare le informazioni trasmesse nel formulario stesso.

(17) I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione).

(18) I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In questo caso, la parte richiedente è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

([4]) Nel caso in cui le parti richiedenti forniscano informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario RM, la Commissione può altresì adottare le misure descritte nella comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2), punto 60, disponibile su EUR-Lex - 52005XC0305(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

E. **Riservatezza e dati personali**

(19) L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE ([5]) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che presentano la richiesta.

(20) Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni trasmesse, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(21) Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, o negli altri casi in cui la richiesta motivata è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella richiesta, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la richiesta motivata deve contenere tutti gli allegati in questione.

(22) I dati personali trasmessi per mezzo del formulario RM saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([6]).

F. **Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario**

(23) Ai fini del presente formulario si applicano le definizioni seguenti:

(a) «parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b) «mercato rilevante del prodotto»: un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi, oppure entrambi, considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);

(c) «mercato geografico rilevante»: il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

([5]) Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

([6]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

(d) «sovrapposizioni orizzontali»: una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo ([7])) ([8]);

(e) «relazione non orizzontale»: una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;

(f) «relazione verticale»: una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo) ([9]).

(g) «mercati interessati»: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti e i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 della comunicazione sulla procedura semplificata ([10]) e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(h) «anno»: anno civile, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario RM si riferiscono, salvo ove diversamente specificato, all'anno che precede quello in cui è presentata la richiesta motivata.

(24) Le informazioni di carattere finanziario richieste nel presente formulario RM devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

G. **Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza**

(25) La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate. A tal fine, la Commissione esorta le parti richiedenti a presentare, unitamente al presente formulario RM, un elenco delle giurisdizioni al di fuori del SEE in cui la concentrazione è soggetta ad autorizzazione, all'avvio o alla chiusura dell'operazione, ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni.

(26) Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare «rinunce di riservatezza» per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di una concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.

SEZIONE 1

1.1. Informazioni generali

1.1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

([7]) I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.

([8]) Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

([9]) Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

([10]) Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).

1.1.2. Indicare se la richiesta motivata è presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, a norma delle disposizioni corrispondenti dell'accordo SEE, o di entrambi.

1.2. Informazioni sulle parti richiedenti e sulle altre parti della concentrazione ([11])

Per ciascuna delle parti che presentano la richiesta motivata e per ogni altra parte della concentrazione trasmettere le seguenti informazioni:

1.2.1. la denominazione sociale dell'impresa;

1.2.2. nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

1.2.3. se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:

1.2.3.1.nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e

1.2.3.2.i documenti della procura originaria (per la parte o le parti notificanti) ([12]).

SEZIONE 2

CONTESTO GENERALE E INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE ALLA CONCENTRAZIONE

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

2.1. Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ([13]):

2.1.1. identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle imprese interessate; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate prima del completamento della concentrazione;

2.1.2. precisare se la concentrazione proposta è;

(a) una fusione;

(b) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;

(c) un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;

(d) se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo ([14]);

2.1.3. spiegare in che modo la concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

2.1.4. con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

(a) la conclusione di un accordo;

([11]) Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

([12]) Cfr. modello della procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

([13]) Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale»), GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1, disponibile su EUR-Lex - 52008XC0416(08) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

([14]) Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

(b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

(c) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica o dell'intenzione di lanciarla;

(d) la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

2.1.5. indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

2.1.6. descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate dopo il completamento della concentrazione.

2.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

2.3. indicare il valore della concentrazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).

2.4. Trasmettere sufficienti informazioni finanziarie o dati di altro genere che dimostrino se la concentrazione supera o non supera le soglie di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, presentando, per ciascuna impresa interessata dalla concentrazione e in relazione all'ultimo esercizio finanziario quanto segue ([15]):

2.4.1. fatturato mondiale;

2.4.2. fatturato realizzato nell'Unione;

2.4.3. fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);

2.4.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);

2.4.5. fatturato realizzato negli Stati EFTA;

2.4.6. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 3

DEFINIZIONI DEI MERCATI

I mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione ([16]). Nel presentare i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, le parti richiedenti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti richiedenti.

3.1. Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti richiedenti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti.

([15]) Per i concetti di «impresa interessata» e di calcolo del fatturato si rimanda alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

([16]) Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

3.2. Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato ([17]) e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati:

Sintesi dei mercati interessati
Sovrapposizioni orizzontali

Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

Sintesi dei mercati interessati
Relazioni verticali

A monte			**A valle**		
Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]	Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

SEZIONE 4

INFORMAZIONI SUI MERCATI INTERESSATI

Per ciascun mercato interessato, trasmettere tutte le informazioni seguenti per l'ultimo anno:

4.1. per ciascuna delle parti della concentrazione, la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate, i marchi, i nomi dei prodotti e i marchi commerciali presenti in ciascuno di tali mercati;

4.2. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità) ([18]). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

4.3. per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume e una stima delle quote di mercato;

4.4. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno, in volume) dei tre principali concorrenti (specificare su cosa si basano le stime);

4.5. se la concentrazione consiste nella costituzione di un'impresa comune, indicare se due o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a valle o a monte di quello dell'impresa comune ([19]).

([17]) Durante i contatti prima della notifica, le parti richiedenti comunicano informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato.

([18]) Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

([19]) Per le definizioni dei mercati, cfr. la sezione 3.

SEZIONE 5

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA RICHIESTA DI RINVIO E RAGIONI PER LE QUALI IL CASO DOVREBBE ESSERE RINVIATO

5.1. Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.1.1. individuare gli Stati membri/gli Stati EFTA che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o meno contatti informali con detti Stati;

5.1.2. specificare se la richiesta di rinvio riguarda l'intero caso o una sua parte. Se si chiede il rinvio di una parte del caso, specificare chiaramente le parti di cui trattasi. Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri e degli Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso;

5.1.3. se la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati ai sensi del presente formulario RM, spiegare ([20]):

(a) in quali mercati la concentrazione potrebbe incidere in modo significativo sulla concorrenza all'interno di uno Stato membro e in che modo;

(b) il motivo per cui ciascuno dei mercati individuati in risposta alla domanda di cui alla lettera a) presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

5.1.4. Qualora a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno Stato membro e/o uno Stato EFTA diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti accettano che le loro autorità competenti si servano delle informazioni contenute nel presente formulario RM ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali in relazione al caso (o alla parte del caso) in questione? Rispondere soltanto con «Sì» o «No».

5.2. Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.2.1. per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, specificare se la concentrazione può o meno essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza. Tali informazioni devono essere trasmesse compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza. Per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, indicare «Sì» (se la concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza) o «No» (in caso contrario).

5.2.2. per ciascuno Stato membro e Stato EFTA per il quale è stato indicato «Sì» nella tabella di cui al punto 5.2.1, fornire dati finanziari o di altro tipo sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa i criteri giurisdizionali pertinenti ai sensi del diritto nazionale applicabile;

5.2.3. spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione ([21]):

(a) la concentrazione proposta dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM) di dimensione nazionale in meno di tre Stati membri;

(b) la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM).

SEZIONE 6

DICHIARAZIONE

La richiesta motivata deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti richiedenti o in loro nome:

«Le parti richiedenti dichiarano in fede che, a seguito di un'accurata verifica, le informazioni comunicate nella presente richiesta motivata sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario RM, che tutte le stime sono indicate come tali, corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.»

([20]) Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 17 e nota 21.

([21]) Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 28.

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]	[firmatario 2, se del caso]
Nome:	Nome:
Organizzazione:	Organizzazione:
Posizione:	Posizione:
Indirizzo:	Indirizzo:
Numero di telefono:	Numero di telefono:
E-mail:	E-mail:
[«firma elettronica»/firma]	[«firma elettronica»/firma]

ALLEGATO IV

FORMULARIO RELATIVO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI IMPEGNI PRESENTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, E DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO MC)

INTRODUZIONE

(1) Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare qualora propongano impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ([1]). Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno, evitando che la concorrenza effettiva venga significativamente ostacolata. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi.

(2) Le informazioni richieste nel formulario MC devono essere fornite nella sezione corrispondente del formulario MC e devono essere corrette e complete.

(3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») ([2]), le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nel formulario MC saranno considerate informazioni incomplete.

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che, nel presentare una richiesta, comunichino, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata.

(5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può revocare la decisione in merito alla compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione.

(6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di trasmettere con il formulario MC un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito nel formulario MC in relazione a tali informazioni. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente tali richieste con le parti.

I dati personali comunicati nel presente formulario MC saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

Il formulario MC deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante e/o per conto di un'altra parte che firma gli impegni o di uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti e/o di un'altra parte che firma gli impegni. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle firme sono disponibili nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni», GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([2]) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale..

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

SEZIONE 1

SINTESI DEGLI IMPEGNI

1. Trasmettere una sintesi non riservata della natura e della portata degli impegni proposti. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti.

SEZIONE 2

IDONEITÀ AD ELIMINARE I PROBLEMI DI CONCORRENZA

2. Trasmettere informazioni che dimostrino che gli impegni proposti sono in grado di eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva individuato dalla Commissione.

SEZIONE 3

DEVIAZIONE RISPETTO AI MODELLI

3. Trasmettere un allegato che indichi eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai modelli di impegni aggiornati pubblicati sul sito web della DG COMP.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI SUI RAMI AZIENDALI DA CEDERE

4. Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, trasmettere i documenti e le informazioni indicati di seguito.

Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere

Trasmettere le seguenti informazioni in merito a tutti gli aspetti dell'attuale gestione (ossia antecedente la cessione) del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti già previsti per il futuro.

4.1. Descrivere la struttura giuridica del ramo aziendale da cedere e fornire l'organigramma dell'impresa, spiegando dove è integrato il ramo aziendale da cedere. Descrivere gli enti appartenenti al ramo aziendale da cedere, specificando la loro sede legale e amministrativa, la struttura organizzativa generale e ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale da cedere. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.2. Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste.

4.3. Descrivere l'intera catena del valore dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal ramo aziendale da cedere, compresa l'ubicazione degli impianti pertinenti. Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascuno di tali prodotti o servizi e qualsiasi innovazione o attività di ricerca e sviluppo o qualsiasi prodotto in fase di sviluppo o prodotto nuovo pronto per il lancio e qualsiasi servizio previsto. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.4. Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (ad esempio ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici) qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale. Precisare il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (quali personale, attivi, risorse finanziarie) destinate alla funzione di cui trattasi.

4.5. Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e gli altri enti controllati dalle parti della concentrazione, in particolare quelli derivanti da:

(a) fornitura, produzione, distribuzione, fornitura di servizi, ricerca e sviluppo o altri contratti;

(b) attivi materiali o immateriali comuni;

(c) personale comune o distaccato;

(d) sistemi informatici o altri sistemi comuni;

(e) clienti comuni.

4.6. Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.7. Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere e un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.8. Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso). Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche sul ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.9. Trasmettere tutti i dati finanziari pertinenti del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti negli ultimi tre esercizi e la previsione per i successivi due esercizi. Se disponibile, trasmettere il piano strategico o aziendale in vigore per il ramo aziendale da cedere, comprese le eventuali previsioni disponibili. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte le informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.10. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte le informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.11. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

Informazioni sul ramo aziendale da cedere come descritto negli impegni proposti e confronto con il ramo aziendale da cedere così come gestito attualmente

4.12. Tenendo conto delle risposte alle domande da 4.1 a 4.11, illustrare tutte le differenze tra i) il ramo aziendale da cedere come descritto negli impegni proposti e ii) il ramo aziendale da cedere così come gestito attualmente. Trasmettere un elenco esaustivo di eventuali attivi materiali o immateriali, personale, impianti, contratti, prodotti, ricerca e sviluppo, prodotti in fase di sviluppo, servizi condivisi, ecc. attualmente prodotti o utilizzati o sui quali il ramo aziendale da cedere fa affidamento in qualsiasi modo ma che non sono inclusi negli impegni.

Acquisizione da parte di un acquirente idoneo

4.13. Illustrare le ragioni per le quali si ritiene probabile che il ramo aziendale da cedere venga acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.

SEZIONE 5

DICHIARAZIONE

Il formulario MC si conclude con la seguente dichiarazione, sottoscritta dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte che firma gli impegni o in loro nome:

«*Le parti notificanti e qualsiasi altra parte che firma gli impegni dichiarano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario MC, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.*»

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]	[firmatario 2, se del caso]
Nome:	Nome:
Organizzazione:	Organizzazione:
Posizione:	Posizione:
Indirizzo:	Indirizzo:
Numero di telefono:	Numero di telefono:
E-mail:	E-mail:
[«firma elettronica»/firma]	[«firma elettronica»/firma]